



COPIA

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

RECLAMO ai sensi dell'art. 6 del D. Lgt. n. 382/1944

Nell'interesse degli Ingegneri Mario Leonardi, Francesco Duilio Rossi Santillo, Fabrizio Cabas, Dario Bugli, Massimiliano Rossetti, Massimo Calda, Corrado Antonio Kropp, Carlo Turchetti, Marco Cherri, Andrea Condomitti, iscritti all'Albo degli Ingegneri di Roma, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Stefano Vinti, Fabrizio Pollari Maglietta e Sonia Macchia ed elettivamente domiciliati per questo procedimento presso lo studio del primo in Roma, Via Emilia n. 88, giusta procura in calce al presente atto.

per l'annullamento

della procedura elettorale che ha portato in data 6 marzo 2013 alla proclamazione di voto del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma.

FATTO

Con sentenza n. 868 del 26 gennaio 2012, il TAR Lazio ha annullato il D.M. 27.04.2009 del Ministro della Giustizia, nella parte in cui il Ministro, nel disporre il Commissariamento del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, ha nominato quale Commissario Straordinario l'ing. Sergio Senni (all. n. 1).

Il TAR ha ritenuto illegittima la suddetta nomina perchè il Ministro, nell'individuare un Commissario diverso da quelli indicati nella terna di nominativi che per prassi il Ministro stesso chiede al Consiglio Nazionale, non ha inserito nel suddetto decreto *"adeguata motivazione che desse conto non solo dell'esistenza di un difforme avviso da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine, ma anche delle ragioni per cui le indicazioni dallo stesso promananti non potessero essere eseguite."*

In data 27 novembre 2012 il Ministro della Giustizia, ritenuto che l'annullamento del suddetto decreto ad opera del TAR comportasse la caducazione degli atti consequenziali posti in essere dal Commissario, inclusa l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, ha provveduto, con decreto, a sciogliere il Consiglio dell'Ordine di Roma, e a nominare Commissario Straordinario l'Ing. Giovanni Angotti, assegnandogli 45 gg di tempo dalla

notifica del decreto per convocare l'Assemblea degli iscritti, ed i 30 gg successivi per l'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine (all. n. 2).

Il richiamato decreto è stato notificato il 13 dicembre 2012 all'Ing. Angotti, che si è insediato in data 18 dicembre 2012.

Il nuovo Commissario, nel prendere atto di quanto disposto dal TAR Lazio nonché di quanto stabilito dal decreto ministeriale sopra menzionato, avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuto annullamento anche degli ulteriori atti compiuti dal Commissario che lo aveva preceduto, quali ad esempio gli atti con cui l'Ing. Senni aveva proceduto ad iscrizioni e cancellazioni di Ingegneri presso l'Albo degli iscritti.

Il Commissario neo eletto, invece, pur avendo avuto a disposizione ben 37 giorni intercorsi tra il suo insediamento e la delibera di indizione delle elezioni, nulla disponeva in proposito, viziando così *ab origine* la procedura elettorale.

Le elezioni venivano indette con delibera del 24 gennaio 2013.

La suddetta delibera, tuttavia, non rispettava i contenuti minimi stabiliti dal Regolamento in materia di elezioni dei consigli professionali (art. 3 del DPR n. 169/2005), né il regime di pubblicità ivi previsto. All'interno di tale delibera non è stata, infatti, data alcuna evidenza – ciò che fonda, come di seguito, apposito motivo di censura della procedura elettorale – dei componenti del seggio, vale a dire il Presidente, il Vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori (cfr. art. 3.8 del D.P.R. 169/2005) ed è stata inserita solo sul sito del Consiglio dell'Ordine di Roma (all. n. 3) e non sul sito di Codesto Consiglio Nazionale, e pubblicata sul Messaggero per due volte consecutive.

In data 4 febbraio 2013, 15 ingegneri candidati alle elezioni hanno presentato formale istanza al Commissario Straordinario, protocollata sub n. 1296 (all. n. 4), volta ad ottenere un serie di cautele atte a garantire la trasparenza e la regolarità delle operazioni di voto, in ossequio alla prassi elettorale consolidata. Si è chiesta, infatti, l'installazione di una telecamera presso il seggio e la nomina di un Notaio per favorire la trasparenza delle operazioni elettorali, in analogia con quanto disposto nel corso delle elezioni del 2009 (all. n. 5).

Nonostante, la richiesta suddetta fosse volta esclusivamente a garantire maggiore trasparenza nelle operazioni di voto e di scrutinio, il Commissario Straordinario non ha fornito alcuna risposta né tantomeno ha dato seguito alle richieste formulate dai candidati.

Il Commissario ha altresì stabilito che non fosse necessario richiedere agli elettori di inserire le schede in buste chiuse e successivamente nelle urne, nonostante questa fosse la prassi seguita fino a quel momento nel corso delle procedure elettorali del Consiglio dell'Ordine di Roma.

Egli ha perfino fatto realizzare delle nuove urne in legno, in sostituzione di quelle in plexiglass normalmente utilizzate per le precedenti tornate elettorali e custodite ancor'oggi presso la sede dell'Ordine.

In data 8 febbraio 2013 si sono dunque avviate le elezioni, secondo il calendario riportato nella delibera di indizione del Commissario straordinario.

Né alla prima né alla seconda sessione di votazioni si è raggiunto il *quorum* richiesto dall'art. 3 del DPR 169/2005 per la validità della votazione. Ciò nonostante, in contrasto con la prassi consolidata di tutti i Consigli provinciali nonché con le indicazioni fornite da Codesto Ecc.mo Consiglio Nazionale degli Ingegneri, non è stata fornita alcuna comunicazione agli iscritti, nemmeno sul sito dell'Ordine (come avvenuto, ad esempio, nel corso delle elezioni del 2009, all. n. 6), circa il mancato raggiungimento del *quorum* richiesto dalla legge per la validità delle rispettive votazioni (la prima e la seconda).

Si è proceduto, dunque, alla terza sessione di voto, che si è conclusa il 2 marzo alle h. 18.30, con l'apposizione dei sigilli anche da parte di alcuni candidati presenti.

Il 3 marzo alle h. 9.00, orario fissato per l'inizio delle operazioni di spoglio (all. n. 7), veniva consentito l'accesso al seggio ad alcuni candidati, tra cui l'Ing. Cherri, che constatavano l'ormai avvenuta apertura del seggio senza che fosse stato consentito ad alcuno dei candidati di verificare l'integrità dei sigilli apposti la sera precedente.

Iniziarono così le operazioni di spoglio delle circa 4.500 schede votate, che si sono concluse in data 6 marzo 2013, ma fino al pomeriggio del 5 marzo si sono svolte secondo modalità in contrasto con le disposizioni di legge.

Ed invero, i componenti del seggio, quando nella scheda elettorale erano indicati 15 ingegneri di Sezione "A", senza alcuna preferenza per 1 ingegnere di categoria "B", non conteggiavano l'ultima preferenza, mentre, quando nella scheda elettorale erano indicati più ingegneri di categoria "B", la preferenza veniva assegnata solo al primo e gli altri venivano esclusi ed eliminati dalle preferenze.

Inoltre, le schede non venivano aperte e lette singolarmente, ma prese a gruppi di 50 da uno degli scrutatori, che provvedeva a dividerli in quattro gruppi: i primi tre relativi ad elenchi di candidati aggregati in una lista ed il quarto relativo a schede denominate "miste", nonostante l'elenco dei candidati affisso nella bacheca dell'Ordine fosse unico.

Ancora, venivano considerate valide anche schede sulle quali erano riportati i nominativi di ingegneri che non erano candidati inseriti nell'elenco ufficiale, nonostante tale modalità di voto potesse rendere la scheda facilmente riconoscibile e quindi nulla.

A ciò si aggiunga che tra i candidati vi erano due ingegneri con cognome quasi analogo, appartenenti a due liste diverse: l'ing. Rossi Santillo e l'ing. Rossi.

Ebbene, ogni volta che sulla scheda era riportato semplicemente il cognome Rossi, i componenti del seggio attribuivano il voto automaticamente all'Ing. Luigi Rossi, senza svolgere alcuna indagine circa la reale intenzione di voto dell'elettore.

E', infatti, evidente che in una scheda nella quale sono indicati gli altri 14 candidati della lista cui appartiene l'Ing. Rossi Santillo, ed è indicato il 15° candidato con il nome "Rossi", un'interpretazione in buona fede circa la reale volontà dell'elettore non può che portare ad attribuire la preferenza all'Ing. Rossi Santillo!.

Nella fattispecie in esame, invece, come detto, tutti i voti sono stati attribuiti acriticamente all'Ing. Luigi Rossi.

Nel pomeriggio del 5 marzo, l'Ing. Luigi Rossi, candidato in altra lista, faceva presente al Presidente di seggio che le modalità seguite fino a quel momento per lo scrutinio (fatta eccezione ovviamente per quanto da ultimo evidenziato) erano assunte in violazione delle disposizioni di cui al DPR n. 169/2005. In serata, le suddette irregolarità venivano verbalizzate dall'Ing. Leonardi.

I componenti del seggio – riconoscendo esplicitamente l'illegittimità del proprio operato - dichiaravano quindi che avrebbero provveduto nuovamente al conteggio di tutte le schede, onde eliminare le suddette irregolarità.

Lo scrutinio terminava in data 6 marzo 2013, con la proclamazione degli eletti.

Pertanto, mentre nelle precedenti elezioni è sempre stato consentito ai candidati di prendere visione delle schede scrutinate, nella fattispecie in esame non è stato possibile svolgere alcun tipo di verifica e non sono mai stati resi noti i risultati parziali dello scrutinio.

A ciò si aggiunga che, in data 1 marzo 2013, l'Ing. Marco Cherri inviava al Commissario Straordinario una nota nella quale chiariva che, secondo il par. 88 CAP. XXI delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione predisposte dal Ministero dell'Interno, "una volta che il Presidente abbia dato inizio alle operazioni di scrutinio, queste debbono proseguire senza alcuna interruzione", come peraltro avvenuto in tutte le precedenti sessioni elettorali (all. n. 8).

Ancora una volta, tuttavia, il Commissario straordinario non dava seguito alle richieste formulate dai candidati né si premurava di riscontrare la nota dell'Ing. Cherri.

Infine, si segnala che, il 5 marzo alle h. 12.00 le operazioni erano sospese perché il Presidente del seggio si era recato presso il Commissario per comunicargli i risultati parziali.

Venivano poi riprese le attività di scrutinio, che si concludevano per l'ora di pranzo.

Dopo la pausa per il pranzo, inspiegabilmente, riprendevano le operazioni di spoglio! Il presidente di seggio affermava, infatti, alla presenza dell'Ing. Leonardi, che quest'ultimo risultava essere il 14° nell'elenco provvisorio dei consiglieri eletti, con due voti di vantaggio rispetto al candidato Fascinelli (appartenente alla lista poi risultata vincitrice) che risultava il primo dei non eletti nella categoria "A". Il Presidente annunciava, altresì, che si sarebbe proceduto ad una verifica delle schede riguardanti Rossi Luigi e Rossi Santillo Francesco Duilio per una corretta attribuzione dei voti.

A seguito, quindi, di tale non meglio chiarito ricalcolo delle schede, l'Ing. Leonardi risultava il primo dei non eletti, mentre l'Ing. Fascinelli veniva eletto con 1 voto di vantaggio sull'Ing. Leonardi.

Concluse le operazioni di scrutinio, il 6 marzo, il Presidente del seggio proclamava gli eletti del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma.

In data 12 marzo 2013, l'Ing. Leonardi formulava istanza di accesso agli atti della procedura, rappresentando la necessità di acquisire con urgenza i documenti, considerato l'esiguo termine concesso dalla legge per formulare il reclamo avverso le operazioni elettorali (all. n. 9).

Ciò nonostante, ad oggi non è stato ancora consentito l'accesso alla documentazione richiesta.

Ci si riserva, pertanto, sin d'ora la possibilità di formulare nuovi motivi di censura non appena sarà concesso ai reclamanti di prendere visione degli atti.

Come già anticipato, la procedura elettorale sopra richiamata è stata caratterizzata da diverse irregolarità che ne inficiano la legittimità per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 169/2005

In primo luogo, va evidenziato che l'atto introduttivo della procedura elettorale in esame è stato adottato senza che fossero rispettati i contenuti minimi dello stesso imposti dalla legge e senza le garanzie di pubblicità anch'esse stabilite dal legislatore.

Ed invero, sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri è stata pubblicata la "*delibera del Commissario Straordinario (indizione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Prov. Di Roma)*" (all. n. 3).

Ebbene, nonostante l'art. 3, comma 8, del DPR 169/2005 disponga che "*con la delibera che indice le elezioni, (n.d.a., si) sceglie ... , tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori*", nella delibera in questione non è stato indicato nulla in proposito.

Tale disposizione ha come finalità quella di individuare preliminarmente i soggetti tenuti a garantire il corretto espletamento delle operazioni di voto e che assumono importanti responsabilità (in particolare il presidente ed il vice presidente) con riferimento alle attività di voto e di scrutinio.

La mancata scelta di tali soggetti inficia *ab origine* la procedura in questione, non consentendo a chiunque ne abbia interesse, tra gli elettori, alcuna verifica circa la regolarità nelle operazioni di voto e successivamente di spoglio.

Del resto, la *ratio* del contesto normativo in cui detta disposizione è inserita, ed alla quale anche la stessa si ispira, è chiaramente identificabile nella necessità di dar conto a tutti gli interessati, in via prioritaria e antecedente l'inizio delle operazioni elettorali, di ogni aspetto procedurale, oggettivo e soggettivo, caratterizzante le indette elezioni; ciò, evidentemente, allo scopo di: (i) eliminare *ex ante*, per quanto più possibile, spazi di discrezionalità nella "gestione" delle operazioni di voto; (ii) consentire agli interessati una compiuta ed efficace verifica circa la regolarità e legittimità delle procedure e delle scelte in ordine ai componenti del seggio.

Si pensi, in tal senso, alla previsione di cui all'art. 3, comma 4, il quale stabilisce che l'avviso di convocazione debba contenere "*l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura*

delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime (...)” (il grassetto è dei reclamanti).

A conferma, poi, della necessità di individuare con la delibera di indizione delle elezioni i componenti del seggio elettorale, Codesto Ecc.mo Consiglio Nazionale, nel *vademecum* per lo svolgimento delle operazioni elettorali, allegato alla circolare CNI 5.09.2005, n. 462, ha predisposto uno schema di delibera (che costituisce anche avviso di convocazione da inviare agli iscritti), ove al punto 5 è prevista la comunicazione dei nominativi dei componenti il seggio elettorale.

In conformità con tale impostazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, gli altri ordini professionali inseriscono tali informazioni sull'avviso di convocazione (all. n. 10).

Nella fattispecie in esame, invece, il Commissario straordinario ha riportato sul sito dell'ordine di Roma l'intera delibera e non un semplice avviso di convocazione, senza aver proceduto alla scelta dei componenti del Collegio chiamato a svolgere le operazioni di voto e scrutinio, in violazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, del DPR n. 169/2005.

Peraltro, nella specie, non essendo noti i nomi dei componenti del seggio (ad oggi, in assenza di una risposta dell'Ordine in merito all'istanza di accesso formulata dall'Ing. Leonardi, ancora sconosciuti, fatta eccezione per il Presidente di seggio, il cui nominativo è stato reso noto sul sito del Consiglio dell'Ordine in data 4 marzo, ove si è comunicato che “su richiesta del Presidente del seggio, Dott. Ing. Irace, lo scrutinio del 5/03/2013 inizierà alle ore 10.00” (all. n. 11)), non è stato possibile nemmeno verificare il rispetto della disposizione di cui all'art. 3, comma 9, del DPR n. 169/2005, secondo cui, per la regolarità del voto, è richiesta durante la votazione la presenza di almeno tre componenti del seggio.

Ma vi è di più.

La delibera di indizione in questione è viziata anche sotto altro e diverso profilo.

Ed invero, come disposto dall'art. 3 menzionato, la delibera di indizione delle elezioni o l'avviso di convocazione devono rispettare un preciso regime di pubblicità, onde consentire a tutti gli iscritti al Consiglio dell'Ordine di conoscere l'avvio della procedura elettorale nonché i giorni e l'orario in cui è possibile esercitare il proprio diritto di voto.

Secondo l'art. 3, comma 3, qualora il numero degli iscritti all'albo sia superiore a cinquecento (come nel caso di specie), in luogo dell'avviso spedito per posta singolarmente a tutti gli iscritti, è

possibile rendere la notizia della convocazione attraverso la pubblicazione su almeno un giornale per due volte consecutive almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio Nazionale, onde garantire idonea pubblicità e conseguentemente la massima partecipazione al voto.

Ebbene, nel caso di specie, né l'avviso di convocazione con i contenuti minimi di cui all'art. 3, comma 4, del DPR. 169/2005, né la delibera di indizione sono stati inseriti sul sito del Consiglio Nazionale entro il termine perentorio sopra detto.

Per le ragioni sin qui esposte, risulta quindi del tutto illegittimo l'atto introduttivo della procedura elettorale *de qua*, che conseguentemente non può che inficiare l'intero procedimento cui la stessa ha dato corso.

2. violazione delle regole di pubblicità imposte dalla prassi, oltreché dall'art. 3, commi 3 e 4 del DPR 169/2005, e volte a garantire la massima partecipazione al voto nonché la regolarità dei risultati elettorali.

Come accennato, nelle prime due sessioni elettorali non si è raggiunto il *quorum* richiesto dalla legge per la validità delle elezioni.

Ebbene, dal momento che ogni volta che non si raggiunga il *quorum*, si deve procedere a nuova votazione e che il voto espresso dagli iscritti in tale sessione elettorale è *tamquam non esset* e gli stessi sono chiamati a rendere nuovamente il voto nelle successive sessioni, è evidente che tali soggetti devono essere informati circa l'esito della votazione cui hanno partecipato.

Ancora una volta, vi è una chiara *ratio* sottesa a tale principio generale, pur sempre riconducibile al disposto di cui all'art. 3, commi 3 e 4; si tratta della necessità di consentire in concreto al singolo iscritto votante, conosciuta la "invalidità" della precedente votazione, cui ha in ipotesi partecipato, per mancanza del numero legale, di poter consapevolmente – e liberamente - decidere in ordine alla successiva, propria partecipazione al voto, così esercitando il primo, irrinunciabile diritto quale appartenente alla categoria professionale *de qua*.

Di contro, l'assenza di una tale forma di "pubblicità" non può che condurre, del tutto inammissibilmente, all'alterazione: (i) del numero legale (*quorum*) necessario per rendere valida la seconda votazione (potrebbe, anche un solo iscritto, non partecipare ad essa, ignorando l'invalidità

della prima, e così impedire il raggiungimento del relativo *quorum*); (ii) dell'attribuzione di voto ai candidati.

Il Commissario, dunque, o il Presidente di seggio avrebbero dovuto informare gli iscritti degli esiti di ogni sessione elettorale quantomeno sul sito internet dell'ordine di Roma, onde consentire agli stessi di esercitare pienamente il proprio diritto di voto.

La necessità di adempiere a tale onere è stata peraltro riconosciuta anche da Codesto Ecc.mo Consiglio che, nel *vademecum* per lo svolgimento delle operazioni elettorali, allegato alla circolare CNI 5.09.2005, n. 462, ha affermato che i singoli Consigli dell'Ordine potranno adottare i sistemi che riterranno opportuni per comunicare il mancato raggiungimento del *quorum* richiesto per la validità della prima e della seconda convocazione.

Tale minima cautela è infatti utilizzata in tutti gli ordini provinciali, come è facile rilevare attraverso l'accesso ai relativi siti internet.

Nel senso sopra indicato, peraltro, si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite proprio con riferimento all'elezione dei Consigli provinciali dell'ordine degli ingegneri (Cass. SS.UU. 16.11.1994, n. 9679).

Secondo il Supremo consesso, infatti, in caso di prolungamento delle operazioni elettorali è necessaria la comunicazione agli iscritti onde assicurare la generale conoscenza del prolungamento e consentire la partecipazione degli aventi diritto.

Anche per tali ragioni, dunque, la procedura elettorale *de qua* deve essere annullata.

3. Violazione dei principi di trasparenza e regolarità nelle operazioni di voto e di scrutinio. Irragionevolezza dell'azione amministrativa.

Come noto, il Consiglio dell'Ordine di Roma è già al secondo commissariamento in pochi anni, a causa di irregolarità nelle operazioni di voto svolte nel 2005 per l'elezione del Consiglio provinciale.

Il precedente commissario, proprio al fine di garantire la massima trasparenza, regolarità e serenità nelle operazioni di voto a tutela di tutti gli iscritti all'albo aveva assunto una serie di cautele, come si evince dal documento allegato (all. n. 12).

Di conseguenza, anche nel corso di questa tornata elettorale, 15 ingegneri candidati alle elezioni hanno richiesto al Commissario Angotti di assumere le misure di sicurezza e le iniziative poste in essere nel corso delle precedenti elezioni (cfr. all. n. 4).

Il Commissario Straordinario, organo terzo, nominato dal Ministero della Giustizia al solo ed unico fine di garantire la massima trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali *de quibus*, del tutto inspiegabilmente non ha nemmeno riscontrato la richiesta formulata e non ha assunto alcun tipo di cautela volta a garantire la piena regolarità delle operazioni di voto. L'unica cautela assunta, infatti, è stata la nomina di un istituto di vigilanza, ma, mentre i candidati avevano richiesto che venisse alternato il personale addetto alla vigilanza, facendo in modo che, nei giorni di espletamento del servizio stesso, non vi fosse mai la stessa guardia giurata, come avvenuto nel corso delle precedenti elezioni (cfr. all. n. 12), nella tornata elettorale *de qua* il personale era sempre lo stesso!

In proposito, si evidenzia peraltro che almeno una delle misure richieste dai candidati, ossia la presenza di un Notaio addetto alla chiusura e sigillatura delle urne ed in possesso delle chiavi dei lucchetti con cui le urne stesse vengono normalmente chiuse, costituisce prassi consolidata del Consiglio dell'Ordine di Roma da decenni.

La scelta del Commissario Straordinario di non assumere alcun tipo di cautela per garantire la trasparenza delle operazioni di voto e di scrutinio, al punto da discostarsi dalla prassi da tempo assunta, rappresenta dunque una chiara violazione del principio di regolare andamento delle operazioni elettorali.

Ma vi è di più.

Come anticipato, uno dei candidati ha chiesto al Commissario Straordinario di procedere alle operazioni di scrutinio senza interruzioni, come avvenuto per le elezioni del 2009, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministro dell'Interno al par. 88 CAP. XXI delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione. (cfr. all. n. 8)

Una tale modalità di scrutinio ovviamente garantisce la piena trasparenza delle operazioni, rendendo sostanzialmente impossibili eventuali manomissioni, ma finanche il sorgere del sospetto che queste vengano perpetrate.

Ciò nonostante, nella fattispecie, il Commissario non ha ritenuto di aderire alla richiesta formulata.

Ancora, nel corso delle operazioni elettorali non è stato mai consentito ai candidati di prendere visione delle schede scrutinate, come avviene nella prassi, e non sono mai stati resi noti i risultati parziali, via via che venivano scrutinate le schede elettorali.

Esigenza che, peraltro, sarebbe stato necessario soddisfare soprattutto in considerazione delle “incertezze” legate al nominativo di due capi lista, l’Ing. Luigi Rossi e l’Ing. Francesco Duilio Rossi Santillo; ove solo fosse stato consentito “in corsa” di poter verificare concretamente i contenuti delle schede scrutinate, si sarebbe potuto correggere l’errore in cui, certamente, è incorso il presidente del seggio all’atto dello scrutinio: l’imputazione all’Ing. Luigi Rossi delle indicazioni di voto espresse per tale candidato “Rossi” insieme alla lista completa dei candidati facenti capo all’Ing. Rossi Santillo. L’alterazione del risultato di voto anche in questo caso è palese.

In conclusione, l’intera procedura di voto – giammai concretamente esplicitata, nei suoi caratteri “distintivi”, in sede di indizione – ha totalmente disatteso ogni più ordinario e coerente principio di trasparenza che deve sovrintendere ogni operazione elettorale, di qualsiasi natura e specie, come ben dimostrano, tra l’altro:

- (i) L’assenza, ingiustificata, di un organo “terzo” con funzioni di certificazione e crisma di ufficialità (i.e., il Notaio), destinato a verificare il corretto andamento del voto ed a custodirne gli esiti;
- (ii) il mancato utilizzo di urne – peraltro, già nella disponibilità dell’Ordine – trasparenti (in *plexiglass*) e di contenenza comparabile;
- (iii) l’utilizzo del medesimo personale di sorveglianza (non è stata garantita e certificata alcuna rotazione);
- (iv) l’interruzione delle operazioni di spoglio;
- (v) l’assenza di una regolare informativa di scrutinio parziale.

L’azione posta in essere dal Commissario Straordinario – e sulla medesima sua scia, dal presidente del seggio - si è in realtà rivelata contraria allo spirito ed ai fini del mandato affidatogli, concretizzandosi nell’adozione di iniziative in deroga alla prassi consolidata che costituiscono per lo più violazione dei principi di trasparenza e regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio.

4. Violazione dell’art. 3 del DPR n.169/2005

Duplici è la violazione posta in essere alla vigente disciplina normativa di cui al D.P.R. 169/2005, art. 3.

4.1 Innanzitutto, come già accennato in fatto, le operazioni di spoglio delle circa 4.500 schede votate si sono svolte fino al pomeriggio del 5 marzo secondo modalità in contrasto con le disposizioni di legge.

Il seggio provvedeva infatti con le seguenti modalità:

- a) quando nella scheda elettorale erano indicati 15 ingegneri di categoria "A", senza alcuna preferenza quindi per 1 ingegnere di categoria "B", l'ultima preferenza non veniva conteggiata;
- b) mentre, quando nella scheda elettorale erano indicati più ingegneri di categoria "B", la preferenza veniva assegnata solo al primo e gli altri venivano esclusi ed eliminati dalle preferenze.

Tale modalità di scrutinio è del tutto contraria alle disposizioni di legge, in quanto il più volte menzionato art. 3 dispone che debbano essere conteggiate tutte le preferenze espresse fino a concorrenza del numero dei candidati eleggibile, mentre si considerano non apposti esclusivamente i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero di consiglieri da eleggere.

Inoltre, le schede non venivano aperte e lette singolarmente, ma prese a gruppi di 50 da uno degli scrutatori, che provvedeva a dividerli in quattro gruppi: i primi tre relativi ad elenchi di candidati aggregati in una lista ed il quarto relativo a schede denominate "miste", nonostante l'elenco dei candidati affisso nella bacheca dell'Ordine fosse unico.

Solo a seguito delle osservazioni mosse dall'Ing. Luigi Rossi nel pomeriggio del 5 marzo, i componenti del seggio hanno provveduto a riconteggiare le schede già scrutinate.

Tale operazione di riconteggio veniva svolta, tuttavia, in meno di una giornata, nonostante per lo scrutinio delle stesse schede nuovamente scrutinate fossero stati necessari quasi tre giorni (sic!!!).

Il che induce a ritenere che le nuove attività siano state poste in essere quantomeno con notevole approssimazione.

Le operazioni di scrutinio si concludevano, infatti, il 6 marzo 2013, con la proclamazione degli eletti.

A ciò si aggiunga, come anticipato, che tra i candidati vi erano due ingegneri con cognome quasi analogo, appartenenti a due liste diverse: l'ing. Rossi Santillo e l'ing. Rossi.

Ebbene, ogni volta che sulla scheda era riportato semplicemente il cognome Rossi, i componenti del seggio attribuivano il voto automaticamente all'Ing. Luigi Rossi, senza svolgere alcuna indagine circa la reale intenzione di voto dell'elettore.

E', infatti, evidente che in una scheda nella quale sono indicati gli altri 14 candidati della lista cui appartiene l'Ing. Rossi Santillo, ed è indicato il 15° candidato con il nome "Rossi", un'interpretazione in buona fede circa la reale volontà dell'elettore non può che portare ad attribuire la preferenza all'Ing. Rossi Santillo!

Ed invero, in un contesto simile, il Consiglio di Stato ha ritenuto il voto validamente attribuito al candidato della lista prescelta dall'elettore.

Si è infatti affermato, seppur con riferimento alle elezioni comunali, che *"è validamente espressa la preferenza, mediante l'apposizione del voto sulla lista e con l'indicazione del candidato consigliere solo mediante il di lui cognome, ancorché in altra lista sia presente un candidato omonimo, in quanto, così facendo, l'elettore ha inteso manifestare chiaramente la propria volontà di votare solo quel candidato, la cui identità è appunto chiarita dalla lista per la quale egli s'è presentato"* (Cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 30.01.1997, n. 112).

Nel caso di specie, come noto, non vi era la possibilità di apporre un voto sulla lista; tuttavia, l'aver trascritto sulla scheda i nominativi corretti di 14 su 15 candidati di una lista non può che equivalere all'espressione di un "voto di lista", con la conseguenza che, in tale fattispecie, mutuando l'espressione utilizzata dal Consiglio di Stato, "l'elettore ha inteso manifestare chiaramente la propria volontà di votare solo l'Ing. Rossi Santillo, la cui identità era chiarita dalla lista per la quale egli si era presentato", lista dichiaratamente preferita dall'elettore.

Non v'è dubbio, dunque, che le operazioni di scrutinio siano state condotte illegittimamente sotto il profilo appena denunciato.

Laddove poi Codesto Ecc.mo Consiglio Nazionale non volesse dar seguito all'interpretazione sin qui fornita, si segnala, in ogni caso, che l'operato dei componenti il seggio è comunque illegittimo, in quanto assunto in violazione delle regole generali che disciplinano l'attribuzione dei punteggi in materia elettorale.

Ed invero, *"secondo i principi generali in materia di elezioni, un voto può essere attribuito solo se la volontà dell'elettore può desumersi in maniera sicura, in modo tale, cioè, che non sia*

assolutamente possibile attribuire alla volontà stessa un'interpretazione diversa; pertanto, qualora vi siano più candidati con lo stesso cognome, legittimamente sono considerati nulli i voti espressi con la sola indicazione del cognome, poiché in tal caso, in mancanza della specificazione del nome, non si può univocamente stabilire a quale dei candidati aventi lo stesso cognome il voto si sia voluto attribuire." (Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 13-10-1993, n. 726; sez. V, 28-05-2004, n. 3459)

Nella fattispecie in esame, dunque, l'attribuzione di tutti i voti all'Ing. Luigi Rossi appare, in ogni caso, illegittima, non potendosi univocamente stabilire che l'elettore abbia voluto attribuire la sua preferenza all'Ing. Luigi Rossi, anziché all'Ing. Francesco Duilio Rossi Santillo.

Su diverse schede, inoltre, erano riportati i nominativi di ingegneri che non erano candidati inseriti nell'elenco ufficiale. L'apposizione quantomeno di alcuni nomi ricorrenti avrebbe dovuto indurre i componenti del seggio ad una più approfondita valutazione circa la regolare espressione del voto, considerato che ciò avrebbe potuto rendere riconoscibili e quindi nulle le schede stesse.

Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, *"contrappeso al principio del favor voti è il requisito della segretezza del voto, strettamente connesso a quello di libertà, in quanto ne costituisce la principale modalità di tutela ed è condizione necessaria per la sua effettiva garanzia. La segretezza è infatti diretta a garantire il singolo dal controllo sociale che potrebbe limitare la sua libertà di voto, oltre che da intimidazioni o forme di commercio del voto o altre forme di corruzione elettorale.*

La garanzia della segretezza è affidata a una serie di disposizioni legislative assai dettagliate, che difendono il diritto del votante, anche indipendentemente e contro la sua volontà. Sicchè, il venir meno di questo requisito, la riconoscibilità della provenienza del voto, costituisce l'unica ragione d'invalidazione dell'espressione elettorale" (cfr. Cass. SS.UU., n. 18047/2010 del 4.08.2010).

Alla luce di quanto sin qui osservato, risulta evidente l'illegittimità che ha caratterizzato le operazioni di scrutinio in questione.

4.2 Non può infine essere sottaciuto - dando luogo, la relativa circostanza, ad un'ulteriore violazione del disposto di cui all'art. 3 del D.P.R. 159/2005 – che alla votazione conclusasi in data 3 marzo 2013 hanno partecipato, tra gli altri, anche coloro che sono stati iscritti all'Ordine di riferimento in ragione di un provvedimento del "vecchio" Commissario Giudiziale, Ing. Senni, adottato durante la vigenza del proprio mandato "elettorale".

Ebbene, se è vero – come è indubitabile – che la nomina da parte dell'Amministrazione della Giustizia del “nuovo” Commissario Straordinario, l'Ing. Angotti, sia stata fondata in via esclusiva sulla intervenuta caducazione, in una con il decreto di Commissariamento e nomina annullato dal TAR Lazio (cfr. doc. 1), degli atti consequenziali posti in essere dal Commissario Senni, tra cui l'indizione delle precedenti elezioni, la sicura riconducibilità a detti atti anche dei provvedimenti di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Roma emanati da tale ultimo Commissario ne avrebbe dovuto imporre una successiva revoca o annullamento, quantomeno con riferimento alle operazioni di voto.

In definitiva, chi ha acquisito la qualità di “iscritto” dal Commissario Senni, la cui nomina è stata annullata in sede giurisdizionale, non avrebbe dovuto essere ammesso al voto; e ciò in ragione del fatto che la relativa iscrizione: (i) ha travalicato i compiti del precedente Commissario Straordinario, finalizzati all'esclusiva indizione di nuove elezioni; (ii) è venuta meno, pur in assenza di un provvedimento formale, per via della caducazione, disposta dal Ministro della Giustizia in data 27 novembre 2012, di tutti gli atti compiuti dal medesimo Commissario.

Ancora una volta, palesi si rivelano l'illegittimità della procedura di voto seguita nel caso di specie e la conseguente alterazione dei risultati cui essa ha dato luogo.

P.Q.M

Si chiede che Codesto Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in accoglimento del presente reclamo, voglia annullare la procedura di elezione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma indetta con delibera del Commissario Straordinario del 24 gennaio 2013 e conclusa con la proclamazione degli eletti in data 6 marzo 2013, adottando ogni conseguente provvedimento di legge.

Roma 16 marzo 2013


Prof. Avv. Stefano Vinti

Avv. Sonia Macchia

Avv. Fabrizio Pollari Maglietta

I sottoscritti Ing.ri Mario Leonardi, Francesco Duilio Rossi Santillo, Fabrizio Cabas, Dario Bugli, Massimiliano Rossetti, Massimo Calda, ~~Armando Centioni~~, Corrado Antonio Kropp, Carlo Turchetti, Marco Cherri, Andrea Condomitti delegano gli Avv.ti Prof. Stefano Vinti, Fabrizio Pollari Maglietta e Sonia Macchia a rappresentarli e difenderli nel presente giudizio avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per l'annullamento delle operazioni volte all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, conferendo loro all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto. Eleggono domicilio presso lo studio del primo in Roma, alla via Emilia, n. 88.

Francesco Duilio Rossi Santillo



Mario Leonardi



Massimiliano Rossetti




Armando Centioni

Carlo Turchetti




Andrea Condomitti



Sono autentiche

Prof. Avv. Stefano Vinti




Fabrizio Cabas



Dario Bugli



Massimo Calda



Corrado Antonio Kropp



Marco Cherri

